2024/809

21.3.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 185/2023

del 5 luglio 2023

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/809]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE ([1]).

(2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 31baa (Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

   "— **32022 R 0858**: Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1)";

2. al punto 31bf (Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

   ", modificato da:

   — **32022 R 0858**: Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1)";

3. dopo il punto 31ca (Decisione 2001/528/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

   "31cc. **32022 R 0858**: Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1)

   Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

   a) i termini "diritto dell'Unione" sono sostituiti dai termini "accordo SEE";

   b) all'articolo 5, paragrafo 9, i termini "del sistema finanziario dell'Unione o del sistema finanziario dello Stato membro interessato" sono sostituiti dai termini "del sistema finanziario del SEE o del sistema finanziario della Parte contraente interessata";

   c) all'articolo 11, paragrafo 4, i termini "legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari" sono sostituiti dai termini "legislazione del SEE in materia di servizi finanziari";

   d) per gli Stati EFTA, l'articolo 19, paragrafo 2, recita: "Esso si applica entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 185/2023 del 5 luglio 2023".".

([1]) GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2022/858 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFHAUSER

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.